

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00981

presentata da

FABIO RAINIERI

giovedì 18 marzo 2010, seduta n.301

RAINIERI e NEGRO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, si è provveduto all'istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile;

tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha abrogato e sostituito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2004, avente analoghe finalità;

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, l'attestazione di pubblica benemerenzza, è concessa per le seguenti circostanze di merito:

a) alla memoria;

b) a titolo individuale, conferibile anche ai cittadini stranieri, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi, nonché ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, e previa segnalazione delle stesse, abbiano contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite o interessate da eventi di protezione civile;

c) a titolo collettivo, alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, nonché alle componenti ed alle articolazioni delle predette strutture, esclusivamente se in possesso di codice fiscale, coinvolti nelle attività di soccorso, assistenza o solidarietà a seguito degli eventi individuati secondo una determinata procedura;

il decreto in questione prevede altresì che le attestazioni al merito siano concesse con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, in seguito a valutazione di una specifica Commissione permanente;

gli eventi per i quali può essere concessa l'attestazione di pubblica benemerenzza sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile si suddivide in classi di eccellenza e gradi di decorazioni al merito. Il relativo attestato è costituito da un diploma e dalle insegne;

le attestazioni sono concesse dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile il quale provvede anche al rilascio dei diplomi ed alla consegna degli stessi, i cui oneri sono posti a carico di specifici fondi messi a

disposizione del Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il predetto articolo 9 stabilisce che gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne, dal funzionamento della Commissione permanente, dall'acquisto e dalla spedizione dei diplomi, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari ad eccezione delle insegne per determinati soggetti descritti all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i cui oneri sono posti a carico dei fondi assegnati al predetto centro di responsabilità;

la previsione che stabilisce che gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne siano a carico dei beneficiari appare, a parere degli interroganti, del tutto singolare e non condivisibile. A riguardo si deve evidenziare che il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2004 non prevedeva alcun onere a carico dei beneficiari dei diplomi e delle insegne riconosciuti dal Dipartimento della protezione civile;

questa previsione di porre a carico dei beneficiari degli attestati gli oneri relativi agli acquisti delle insegne ha generato incredulità e forte disappunto in parte dell'opinione pubblica, soprattutto quando di ciò si è venuto a sapere in occasione di programmi televisivi satirici come Striscia la notizia e di articoli di stampa che hanno evidenziato come nei giorni scorsi a molti vigili del fuoco, in tutta Italia, siano giunte singolari comunicazioni da parte della Protezione civile: esse avvisavano della concessione di benemerienze, medaglie ed insegne per la partecipazione a missioni e l'impegno nelle diverse e difficili calamità;

le cronache hanno quasi tutte commentato in questo modo la vicenda: «... Ma, e qui viene il bello, i simboli di queste benemerienze i Vigili del Fuoco se li devono comprare! Sembra uno scherzo ma non lo è: la denuncia viene dal Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco»;

per ragioni di senso di riconoscenza, di stima e di considerazione verso le persone che vengono individuate come beneficiari dell'attestazione di pubblica benemerienza, andrebbe urgentemente soppressa la disposizione che pone a loro carico le spese per l'acquisto dei loro attestati -:

se non intenda procedere ad una urgente modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, nel senso di sopprimere il relativo articolo 9, allo scopo ponendo ad esclusivo carico del centro di responsabilità n. 13 «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti gli oneri relativi alla concessioni delle attestazioni di pubblica benemerienza.(3-00981)